

definito

n. 1742/013 Sent.
n. 1372/010 R.G.
n. 4623/013 Cron.
M. Maisano 3224/013

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO.**

oggetto:

La Dott.ssa Giulia Maisano in funzione di Giudice Unico della I Sezione Civile ha Civilmente pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1372 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2010

TRA

CHIARELLI GIACOMA, in qualità di tutore dell'interdetto legale CUFFARO SALVATORE, elettivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'Avv. Salvatore Ferrara che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione in prosecuzione

Attore

DI PIETRO ANTONIO, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Sergio Scicchitano, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Mariano Stabile, n. 261, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Balsamo per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

Convenuto

Conclusioni dell'attore:

[Handwritten signature]

respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare la responsabilità extracontrattuale del convenuto e per l'effetto condannarlo al pagamento dell'importo che sarà ritenuto di giustizia con rivalutazioni ed interessi fino al soddisfo, in favore del Sen. Cuffaro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito secondo le causali specificate nell'atto di citazione e precisate nel presente scritto difensivo, in conseguenza dei fatti per cui è causa;

condannare il convenuto alle spese di pubblicazione dell'estratto della sentenza su due quotidiani a diffusione nazionale, nonché su due quotidiani a diffusione regionale.

Con vittoria di spese.

Conclusioni del convenuto:

accertato il valido esercizio del diritto di critica politica e parlamentare dell'on. Antonio Di Pietro, dichiarare che le affermazioni rilasciate dall'odierno convenuto non costituiscono illecito e, per l'effetto rigettare in toto le domande tutte avanzate con atto di citazione del 25.01.2010 dall'attore per i motivi meglio dedotti in narrativa;

con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario delle medesime.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L'attore attribuisce valenza lesiva della propria reputazione, del proprio onore, della propria identità personale e politica, del diritto alla presunzione di innocenza e del diritto



ad avere un processo equo e sereno alle affermazioni formulate da Antonio di Pietro in un proprio articolo del 22.10.2009 apparso sul sito internet www.antoniodipietro.it.

Osserva, in particolare, che Di Pietro, nel suddetto articolo, solidarizzava, promettendo di sostenerne le spese legali, con tutti coloro (autori dei video e dei successivi commenti, quasi cinquemila contenenti anche minacce di morte, accuse ed offese ad esso attore) che erano stati querelati dallo stesso Cuffaro a seguito della comparsa, in data 20.08.2009, di tre video sul portale youtube i cui titoli – *“Costanzo Show: Totò Cuffaro aggredisce Giovanni Falcone”*, *“La Mafia è Bianca-Totò Cuffaro contro Falcone da Rockpolitik”*, *“Totò Cuffaro contro Giovanni Falcone (Marco Travaglio)”* – peraltro, fornivano, a detta dell'attore, una notizia falsa.

Asserisce, in particolare, che Di Pietro: 1) rilanciava nelle pagine del suo sito internet la falsa notizia che Cuffaro avesse aggredito il giudice Giovanni Falcone (relativamente alla parte dell'articolo in cui l'autore si è così espresso: *“Il rampollo Totò doveva farsi notare come paladino della Sicilia “quella con la coppola”, anche a costo di screditare un eroe vero che l'anno successivo sarebbe stato ammazzato con 500 chili di tritolo”*); 2) annoverava Cuffaro tra i paladini della mafia (in relazione al passo dell'articolo: *“paladino della Sicilia “quella con la coppola”*”); 3) lasciando nello stesso sito un apposito spazio su cui era possibile vedere il video intitolato *“Costanzo Show: Totò Cuffaro aggredisce Giovanni Falcone”*, contribuiva ulteriormente alla diffusione del video.

Afferma, inoltre, che nei tre video sopra indicati era riportato uno spezzone della staffetta televisiva tra Samarcanda ed il Costanzo Show del 26.09.1991, in memoria dell'imprenditore Libero Grassi, in cui Cuffaro era intervenuto criticando i giornalisti ed il giudice – non Giovanni Falcone ma il – dott. Francesco Taurisano che stava conducendo l'indagine contro gli esponenti democristiani.

In definitiva, secondo l'attore, le affermazioni di Di Pietro che attribuiscono a Cuffaro di screditare il giudice Giovanni Falcone, così come la collocazione di esso attore tra il paladini della mafia, unitamente alla riproposizione, sul sito del convenuto, di un video il cui titolo consente la divulgazione di una notizia falsa, presenterebbero connotazioni diffamatorie, non giustificate dall'esercizio del diritto di critica, stante l'asserito travalicamento dei principi di verità e continenza e, con specifico riferimento al richiamo del link ove era visionabile il video, per non avere comunque Di Pietro avvertito gli utenti della portata diffamatoria del filmato.

La descritta condotta, dunque, sarebbe fonte di responsabilità del convenuto per il danno non patrimoniale patito da esso attore.

Il convenuto, nel costituirsi, esclude il carattere diffamatorio della pubblicazione del video citato e delle dichiarazioni espresse sulla propria pagina internet e, facendo leva sul legittimo esercizio del diritto di critica e richiamando gli artt. 68, comma 1, e 21 Cost., anche in considerazione del ruolo di oppositore politico rispetto alle posizioni di Cuffaro,



sostiene che le dichiarazioni in questione configurerebbero una legittima attività di critica e di denuncia politica e parlamentare.

Secondo il convenuto, in particolare, la circostanza, segnalata da diversi organi di informazione, della querela sporta da Cuffaro nei confronti di migliaia di commentatori del citato video, senza alcuna preventiva verifica circa la liceità del relativo comportamento, avrebbe ingolfato la Procura della Repubblica di Palermo, strumentalizzando il sistema Giustizia, e provocato la reazione politica del convenuto tesa, in ultima analisi, a mettere a disposizione dei commentatori querelati assistenza legale gratuita (il titolo dell'articolo è: *“Vi difendiamo tutti da Cuffaro”*).

In merito al contenuto delle dichiarazioni, Di Pietro ne esclude la portata diffamatoria affermando che esse enunciano fatti realmente accaduti (l'intervento di Cuffaro nel corso della trasmissione riprodotta nel video) mentre l'espressione *“paladino della Sicilia quella con la coppola”* non si riferirebbe specificamente a Cuffaro, il quale peraltro ne avrebbe offerto lo spunto realizzando uno spot in cui compare con la coppola, ma più genericamente a quella parte della Sicilia compromessa con la mafia.

Prosegue sostenendo che l'articolo non riferirebbe di un attacco diretto di Salvatore Cuffaro al Giudice Giovanni Falcone, ma in aderenza ai fatti realmente accaduti che, nel corso della trasmissione televisiva, Cuffaro aveva attaccato, a difesa della classe politica palermitana, i giornalisti e la magistratura dell'epoca così inevitabilmente gettando



discredito sul pool di cui faceva parte Giovanni Falcone che, presente alla trasmissione "Maurizio Costanzo Show", doveva annoverarsi tra gli interlocutori di Salvatore Cuffaro. Ritiene, pertanto, di avere legittimamente espresso, nell'articolo il proprio dissenso rispetto alla condotta tenuta dall'attore così esercitando il proprio diritto di critica, limitandosi a riportare, per poi commentarli, fatti storici e dunque veri.

In merito al video segnalato, il convenuto afferma di non avere affatto provveduto a pubblicarlo nuovamente, essendosi piuttosto limitato ad indicare con un link, in una sorta di citazione, il sito dove il filmato stesso risultava reperibile.

Oltre all'esimente della veridicità dei fatti, per avere Di Pietro fatto riferimento ad un filmato con il relativo titolo già esistente ed autonomamente consultabile in internet, ricorrerebbe nella specie anche la necessità del richiamo non potendo il convenuto commentare/criticare una notizia (quella della denuncia sporta da Cuffaro) senza fare riferimento al fatto storico (il video) che l'aveva generata. Oggetto del commento/critica, dunque, sarebbero non le immagini e le parole del video, bensì la denuncia-querela sporta dal Cuffaro in conseguenza della circolazione del citato video.

Asserisce, inoltre, l'insussistenza di un proprio obbligo di avvertire gli utenti sulla portata diffamatoria del video, sia perché il filmato veniva richiamato solo per commentare le querele sporte da Cuffaro ai commentatori del video, sia perché in ogni caso la diffamatorietà sarebbe connessa al titolo del filmato e non certo al contenuto di questo che fedelmente registra l'intervento di Salvatore Cuffaro nel corso della staffetta



televisiva Samarcanda-Maurizio Costanzo Show, che però non è stato apposto da Di Pietro, e sarebbe stato richiamato ancora una volta come mero fatto storico.

In ultimo, il convenuto ritiene sussistenti anche i requisiti della continenza formale del linguaggio usato e, inoltre, della rilevanza sociale alla conoscenza dei fatti in considerazione del ruolo pubblico ricoperto da Cuffaro e della rilevanza delle relative vicende politico-giudiziarie.

Il presente giudizio verte sull'accertamento del contenuto dell'articolo apparso sul sito www.antoniodipietro.it in data 22.10.2009 unitamente al richiamo in esso presente al video intitolato "*Totò Cuffaro aggredisce Giovanni Falcone*". Si tratta di verificare se la condotta denunciata dall'attore – e cioè, l'aver Di Pietro, nell'articolo in esame: 1) rilanciato nelle pagine del suo sito internet la notizia che Cuffaro avesse aggredito il giudice Giovanni Falcone; 2) annoverato Cuffaro tra i paladini della Sicilia con la coppola; 3) contribuito alla ulteriore diffusione del video contenente, peraltro, commenti offensivi nei confronti dell'attore – costituisca un illecito civile, non giustificato dall'esercizio del diritto di critica, causativo di danno per l'attore e, pertanto, fonte di responsabilità in capo al convenuto e della conseguente obbligazione risarcitoria.

L'articolo in questione si intitola "*Vi difendiamo tutti da Cuffaro*". E' opportuno riportarne pressochè integralmente il contenuto con le enfasi (il "grassetto") originali in modo da ricostruirne il significato complessivo.



Immediatamente dopo il titolo, è inserito nella pagina un link che consente agli utenti di guardare il video *"Totò Cuffaro aggredisce Giovanni Falcone"* pubblicato sul sito internet You Tube .

Sotto il link si legge: *"l'Italia dei Valori mette a disposizione dei commentatori del video ... un pool di avvocati ... per l'assistenza legale contro la denuncia ... depositata ... da Salvatore Cuffaro"*.

L'articolo contiene, quindi, un commento critico all'iniziativa giudiziaria (le querele) intrapresa da Cuffaro che, secondo l'autore, *"appare una pura esibizione di arroganza"*, con la precisazione che *"Probabilmente, alcuni di quei 4.609 commenti sono "border line" o frutto dello sfogo, del rancore, dell'impotenza del cittadino di fronte alla boria di larga parte dei politici nostrani. Molti altri, invece, sono manifestazioni del libero pensiero"*. Indi, l'autore afferma: *"se il senatore Cuffaro li denuncia tutti, a prescindere, allora l'Italia dei Valori è disposta a difenderli tutti, a prescindere. Vedremo chi brinderà a bollicine e cannoli questa volta"*

L'autore, quindi, si sofferma sul video pubblicato su You Tube dichiarando che esso *"riporta parte della trasmissione del 26 settembre 1991, Samarcanda, ... in collegamento con il Maurizio Costanzo Show"*.

Segue una sorta di ricostruzione, in chiave critica, dell'intervento reso da Cuffaro nel corso della citata trasmissione: *"Totò detto vasa-vasa (bacia bacia) allora, intervenendo dal pubblico, ospite anche il giudice Falcone, era uno sconosciuto consigliere"*



dell'assemblea regionale siciliana per la lista Dc. Nel suo intervento a difesa della dirigenza politica della Dc, Cuffaro attaccava giornalisti e magistratura. Le sue parole fecero vergognare i siciliani e furono un'onta pesantissima anche per i presenti che si produssero in uno scroscio interminabile di fischi e insulti". Indi, l'autore afferma, ed è questo il passo che parte attrice reputa particolarmente lesivo: *"Il rampollo Totò doveva farsi notare come paladino della Sicilia "quella con la coppola", anche a costo di screditare un eroe vero che l'anno successivo sarebbe stato ammazzato con 500 chili di tritolo"*.

L'articolo prosegue nei seguenti termini: *"Totò fece poi carriera bussando alle porte giuste e trovando poltrone comode nei partiti che lo accolsero insieme al suo pacchetto di voti. Divenne perfino Presidente della Regione Siciliana. Condannato il 18 gennaio 2008 per il processo di primo grado per le "talpe" della Dda di Palermo, festeggiò a cannoli siciliani quando si vide accusato "solo" di favoreggiamento "semplice" e non "mafioso", perchè, tecnicamente, lui passava le informazioni ad un soggetto che le passava agli affiliati di Cosa Nostra, invece che fornirle direttamente. Costui è Cuffaro, detto Totò vasa vasa (bacia bacia)"*.

Segue l'invito ai 4.609 commentatori del video a compilare un *form* per accedere all'assistenza legale a carico dell'IdV in ipotesi di rinvio a giudizio.

È possibile, dunque, distinguere all'interno dell'articolo in questione una parte dedicata al commento/critica della denuncia sporta da Cuffaro nei confronti del 4.609 commentatori



del video intitolato *“Totò Cuffaro aggredisce Giovanni Falcone”* richiamato nella pagina internet attraverso un link, ed una parte relativa al commento dell'intervento operato da Cuffaro nel corso della trasmissione del 26.09.1991 riprodotta dal citato video che unicamente assume rilevanza in questa sede.

Orbene, in tale parte dell'articolo, l'uso delle enfasi (il “grassetto”) pone immediatamente all'attenzione del lettore le seguenti circostanze : a) il fatto che Cuffaro (*“Totò detto vasa-vasa”*) fosse intervenuto nel corso della trasmissione televisiva del 26.09.1991 *“Samarconda, condotta da Michele Santoro in collegamento con il Maurizio Costanzo show”*; b) il fatto che ospite della trasmissione fosse *“Falcone”*; c) il fatto che con il suo intervento *“Cuffaro attaccava giornalisti e magistratura”*; d) il fatto che *“Il rampollo Totò doveva farsi notare come paladino della Sicilia “quella con la coppola”, anche a costo di screditare un eroe vero che l'anno successivo sarebbe stato ammazzato con 500 chili di tritolo”*.

È chiaro che l'eroe in questione è Giovanni Falcone.

Le prime tre circostanze sono senza dubbio vere. Non è contestato, infatti, né l'intervento di Cuffaro nel corso della citata trasmissione televisiva, né che tra gli ospiti della trasmissione (il Maurizio Costanzo Show) vi fosse Giovanni Falcone.

Emerge, inoltre, anche in base alla sola trascrizione dell'intervento operata da parte attrice nei propri scritti difensivi e non contestata dal convenuto (che peraltro pure riproduce un passo del medesimo intervento) l'attacco di Cuffaro ai giornalisti ed alla magistratura.



Per ciò che attiene, invece, alla quarta dichiarazione, non si evince un attacco diretto di Cuffaro nei confronti del giudice Falcone. Ed anzi, appare plausibile, alla luce dei riferimenti operati dallo stesso Cuffaro nel medesimo intervento ad un *“giudice ... che prima è andato in America, poi si è ammalato ... ora chiede trasferimenti”*, in uno con l'ulteriore documentazione prodotta (v. in particolare docc. 13, 14 e 19 della produzione di parte attrice – trattasi di articoli de “La Repubblica”, rispettivamente, del 7, 15 e 26 settembre 1991 ove si dà conto dello spostamento del dott. Taurisano a New York, del collasso che avrebbe colto il giudice nella stanza d'albergo e della richiesta da parte dello stesso del trasferimento ad altra sede giudiziaria), la ricostruzione attorea secondo cui il bersaglio delle citate critiche non era il giudice Falcone ma, appunto il giudice Taurisano, intendendo l'attore, con tale intervento, reagire a difesa degli esponenti democristiani e, segnatamente di Calogero Mannino (v. anche doc. 20 della produzione di parte attrice – articolo de “La Repubblica” del 27.09.1991 dove, proprio con riguardo all'intervento di Cuffaro reso nel corso della più volte citata staffetta televisiva, si afferma che *“a provocare la reazione di Cuffaro”* sarebbe stato lo *“scoop”* di *“Samarcanda (che) in diretta ha reso pubblico un rapporto dei carabinieri che smentisce la tesi difensiva di Mannino sui suoi rapporti con la famiglia mafiosa dei Caruana”*).

A ciò si aggiunga la rettifica apparsa nel quotidiano “La Repubblica” del 24.10.2009 (doc. depositato dall'attore all'udienza del 9 giugno 2010), ove si dichiara, in calce alle

dichiarazioni rilasciate dai legali di Cuffaro, *“IN nessuno dei nostri articoli si fa riferimento a un attacco del senatore Cuffaro al giudice Falcone”*.

Ne deriva che lo “screditamento” del giudice Giovanni Falcone, che l'articolo di cui oggi si discute attribuisce a Cuffaro, lungi dall'essere un fatto realmente accaduto, costituisce piuttosto un'opinione dell'autore che, tuttavia, non emerge come tale dal contesto dell'articolo medesimo, che si propone, invece, con una ricostruzione sapiente, veicolata dall'uso del grassetto, come resoconto obiettivo dei fatti che sarebbero avvenuti nel corso della più volte citata trasmissione televisiva del 26.09.1991.

Così proposto, il commento operato da Di Pietro nell'articolo di che trattasi, nella parte in cui specificamente afferma *“Il rampollo Totò doveva farsi notare ... anche a costo di screditare un eroe vero che l'anno successivo sarebbe stato ammazzato con 500 chili di tritolo”*, deve ritenersi non giustificato dall'esercizio del diritto di critica, stante il difetto dei relativi presupposti.

Va rilevato al riguardo che non viene qui in rilievo la disciplina di cui all'art. 68, comma 1, Cost., pure richiamata da parte convenuta, atteso che le dichiarazioni di che trattasi non sono state rese da Di Pietro in chiara e stretta connessione con il concreto esercizio della funzione pubblica – sia o non svolta in forma tipica e/o *extra moenia* – rivestita, all'epoca dei fatti, dal convenuto, né è configurabile un nesso di pertinenzialità con l'esercizio delle ordinarie attribuzioni ordinamentali (cfr., tra le tante Cass. Pen. 11667/97; Cass. Pen. 4678/2000; Cass. Pen. 29880/2002).

La norma di riferimento è, piuttosto, quella contenuta nell'art. 21 Cost., senza dubbio applicabile anche al soggetto che svolga l'attività di parlamentare qualora le opinioni siano dallo stesso rese, come nel caso in esame, fuori del concreto esercizio delle funzioni.

Non può poi sottacersi la distinzione tra critica (ovvero la personale interpretazione di un fatto che non può pretendersi assolutamente obiettiva e può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda la integrità morale del soggetto), di cui il pezzo è in parte espressione, e cronaca (ovvero la narrazione di un fatto di cronaca), con le refluenze in tema di parziale attenuazione nel primo caso della valutazione di antigiuridicità della condotta, illustrate dalla giurisprudenza della Suprema Corte: *“In tema di diffamazione a mezzo della stampa, quando la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza deve lasciare spazio alla interpretazione soggettiva dei fatti esposti, atteso che la critica mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, e, se è vero che, come ogni diritto, anche quello in questione non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente*

garantita” (Cass. civ., Sez. III, 10/07/2008, n. 18885). Siffatto bilanciamento “è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa e, quindi, fuori di essa, ma dell'interpretazione di quel fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica” (Cass. civ., Sez. III, 06/08/2007, n. 17172). Conseguentemente, nella formulazione del giudizio critico, “possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purchè siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato. Non può, invece, essere riconosciuta la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. nei casi di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o ripugnanti, di deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica” (Cass. civ., Sez. III, 28/11/2008, n. 28411).

Il diritto di critica, dunque, è soggetto a precisi limiti, sebbene detti limiti siano più ampi di quelli relativi al diritto di cronaca, concretizzandosi la critica non in una semplice narrazione di fatti, ma in un giudizio e/o nella manifestazione di una opinione che non può essere di per sé obiettiva.



Valgono, pertanto, anche per il legittimo esercizio del diritto di critica i presupposti dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto – da intendersi, però, come interesse dell'opinione pubblica, anche solo di una categoria di soggetti, alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, bensì appunto della sua interpretazione critica –, della continenza espressiva – per cui la critica deve concretizzarsi in un dissenso ragionato e motivato con valutazioni misurate e non gratuitamente lesive dell'altrui dignità – e della verità – non della critica, come è ovvio, ma del fatto presupposto della critica stessa, nel senso che “deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto”, anche in presenza di inesattezze, considerate irrilevanti se riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo” (Cass. 20140/2005) –.

Per ciò che in particolare attiene a tale ultimo requisito, la giurisprudenza ha pure precisato che “il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca. Pertanto, nel giudizio di risarcimento del danno alla reputazione commesso col mezzo della stampa, là dove il convenuto eccepisca di avere legittimamente esercitato il proprio diritto di critica, il giudice non può limitarsi ad accogliere la domanda assumendo che il convenuto medesimo non ha dato prova dei fatti oggetto di critica, ma deve distinguere tra i giudizi espressi nello scritto asseritamente diffamatorio ed i fatti posti a fondamento di quei giudizi, che debbono invece essere necessariamente veritieri” (Cass. 7847/2011).



V. anche sulla rilevanza, unitamente agli altri requisiti, della “rispondenza a verità dei fatti narrati” Cass. 3284/2006 e). Ed infatti, “quando l'esercizio del diritto di critica vada a collidere con la tutela dei diritti della personalità degli interessati, è necessaria un'opera di bilanciamento tra le peculiarità espressive della critica ed il grado di verità e di certezza del fatto o del comportamento dal quale trae lo spunto il giudizio critico” (Cass. 26999/2005).

Il limite della verità, dunque, consiste, per il diritto di critica, nell'obbligo di riferire correttamente il presupposto di fatto sul quale si innesta il giudizio valutativo.

Ed infatti, come ha pure recentemente ribadito la Suprema Corte – sebbene con riferimento al diritto di cronaca, ma il principio deve ritenersi operante anche per l'esercizio del diritto di critica, non sottratto, come detto, al requisito della verità – “la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) ... non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà” (Cass. 14822/2012).

Nel caso in esame, l'articolo di Di Pietro ha travalicato i limiti del diritto di critica, atteso che, come detto, l'attribuzione a Cuffaro di una condotta screditante nei confronti di



Giovanni Falcone è proposta al lettore con l'accostamento a fatti realmente accaduti, come dato della realtà, sebbene in effetti non verificatosi.

Non ricorre nemmeno il requisito della c.d. veridicità ragionevolmente putativa in considerazione della fonte da cui proviene l'articolo e del fatto che costituisce il presupposto del giudizio valutativo.

Quanto alla fonte, mentre il convenuto non può essere chiamato a rispondere della mera riproposizione del filmato con il relativo titolo di cui non è autore, stante la pregressa messa in circolazione degli stessi e l'autonoma reperibilità e conoscibilità indipendentemente dalla condotta del convenuto, si deve tuttavia osservare come non poteva sfuggire a Di Pietro, per il ruolo dallo stesso rivestito e, comunque, per avere egli veicolato la notizia con un proprio articolo, la non rispondenza al vero di un'aggressione diretta di Cuffaro al dott. Falcone, dovendosi ragionevolmente attendere dall'autore un grado di conoscenza e di attenzione, rispetto alle vicende riportate, superiore rispetto a quello del *quisque de populo*.

Emerge così, in tutta evidenza, la condotta colposa del convenuto.

Va poi rilevato che, essendo ignoto l'autore del video e del titolo riportato nell'articolo *de quo*, la situazione è assimilabile a quella del giornalista che riporta uno scritto anonimo.

In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, la Cassazione ha recentemente affermato, ancorché con specifico riferimento al diritto di cronaca, che "*nel caso in cui l'articolo giornalistico riporti il contenuto di uno scritto anonimo offensivo*



dell'altrui reputazione, l'applicazione dell'esimente ... (art. 51 c.p.) presuppone la prova, da parte dell'autore dell'articolo, della verità reale o putativa dei fatti riportati nello scritto stesso (non della mera verità dell'esistenza della fonte anonima); con la conseguenza che, laddove siffatta prova non possa essere fornita, proprio in ragione del carattere anonimo dello scritto, la menzionata esimente non può essere applicata, anche per la carenza del requisito dell'interesse pubblico alla diffusione della notizia (Cass. 11004/2011).

Il principio deve trovare applicazione nel caso in esame atteso che, sebbene venga in rilievo il diritto di critica, opera comunque il suddetto limite della verità degli eventi narrati e la lesività è fatta discendere, secondo la prospettazione attorea, dal titolo del filmato, di cui non è noto l'autore.

In sintonia con i sopra richiamati principi giurisprudenziali, il convenuto avrebbe dovuto dimostrare nell'odierno giudizio la verità, anche solo putativa, di siffatta notizia (la aggressione a Falcone nel corso della trasmissione televisiva riprodotta dal video), atteso che tale circostanza costituisce il presupposto di fatto del giudizio espresso da Di Pietro nell'articolo *de quo*.

Altro è a dirsi con riguardo all'espressione "paladino della Sicilia "quella con la coppola"" utilizzata da Di Pietro nel contesto dell'articolo di cui oggi si discute.

Invero, si deve ritenere detta espressione scriminata dall'esercizio del diritto di critica, in considerazione del carattere necessariamente pungente della critica stessa. Peraltro, ed



interpretando il contesto in cui l'espressione è stata resa, ove vi è l'espresso riferimento alla nota condanna subita da Cuffaro in primo grado nel 2008, è plausibile che detta espressione sia stata utilizzata da Di Pietro per commentare la notizia (vera) della citata condanna, risultando in tal modo integrato anche il requisito della continenza, oltre che quello dell'interesse pubblico, in ragione del ruolo pubblico ricoperto da Cuffaro e della rilevanza delle relative vicende politico-giudiziarie.


Conclusivamente, ne deriva che la condotta tenuta dal convenuto nella vicenda di che trattasi è idonea, per le modalità con cui è stata posta in essere e così temporalmente contestualizzata, a spiegare offesa all'onore ed alla reputazione dell'attore per la particolare credibilità ed il ruolo rivestito dall'autore, sì da ingenerare nel lettore la convinzione che Cuffaro abbia in effetti screditato Giovanni Falcone, non risultando, peraltro, detta condotta, scriminata dall'esercizio del diritto di critica, stante il colposo superamento dei relativi limiti.

Il risarcimento del danno avrà ad oggetto unicamente -e necessariamente- un pregiudizio di natura non patrimoniale a motivo dell'attitudine astratta dell'illecito ad incidere esclusivamente sul fare reddituale della persona lesa e della mancata dimostrazione, ed in radice anche di un'embrionale allegazione, dell'esistenza in concreto di ripercussioni del fatto sulla capacità reddituale o sulle *chances* professionali dell'offeso.

Al riguardo è opportuno osservare con le parole della Suprema Corte a sezioni Unite che *"Il danno non patrimoniale di cui parla, nella rubrica e nel testo, l'art. 2059 c.c., si*

identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c.. L'art. 2059 c.c., non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue" (Cass. S.U. 11.11.2008 n. 26972, in motivazione).

Se dunque meritevole di risarcimento è il solo pregiudizio non patrimoniale determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, la misura di tale risarcimento può essere equitativamente determinata, ai valori monetari correnti, già comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria maturati sino ad oggi, in € 6.000,00, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della presente sentenza sino al dì dell'effettivo pagamento, dovendo ritenersi inapplicabile al caso concreto il pur condivisibile orientamento della Suprema Corte che, in rigorosa aderenza ad un principio fondamentale informatore del diritto civile, onera la parte che richiede il riconoscimento



giudiziale di un proprio diritto della prova della sua esistenza “il danno risarcibile ex art. 2059 c.c. è sempre un danno conseguenza. Ciò comporta che esso vada provato, non essendo ammissibile la ritenuta esistenza di tale danno, anche se conseguente a reato, come danno in re ipsa. Ovviamente nell'ambito delle prove per l'esistenza di tale danno non patrimoniale il giudice potrà avvalersi anche della prova presuntiva. Nè può farsi ricorso alla liquidazione equitativa, inidonea a surrogare l'assolvimento dell'onere della prova in ordine all'esistenza del concreto pregiudizio”.(Cass. sez. III, Ord., 12.4.2011 n. 8421, in motivazione).

Lo scostamento da tale linea applicativa è imposto dalla peculiare natura del bene offeso, avente sicura rilevanza costituzionale, -il diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, sono diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità, preservata dagli artt. 2 e 3 Cost. (Cass. sent. n. 25157/2008)- e dalle modalità che ad esso arrecano pregiudizio, tali per cui nell'azione di chi ingiuria o diffama è insito un disvalore che fa presumere, secondo l'*id quod plerumque accidit*, una conseguente condizione di turbamento, di disagio interiore nell'offeso meritevole di risarcimento.

Di conseguenza, “In relazione al danno non patrimoniale, la valutazione del giudice del merito non può essere analitica ma è rimessa, in via equitativa, al suo prudente apprezzamento e non è sindacabile in sede di legittimità se contiene l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico adottato” (Cass. pen., Sez. V, 31/01/2007, n. 9182), cioè quando “abbia soddisfatto l'esigenza di ragionevole

correlazione tra gravità effettiva del danno e ammontare dell'indennizzo, correlazione motivata attraverso i concreti elementi che possono concorrere al processo di formazione del libero convincimento” (Cass. pen., Sez. V, 27/10/2006, n. 38948); “E’ legittimo il ricorso del giudice a criteri equitativi nella quantificazione del danno risarcibile ove in esso non siano rinvenibili componenti patrimoniali suscettibili di precisa determinazione” (Cass. pen., Sez. V, 30/09/2010, n. 43053).

La liquidazione è guidata, nel caso concreto, dalla considerazione delle concrete modalità di lesione del diritto, attuato con il mezzo internet, della marginalità degli effetti della notizia - posto che il video ed il titolo dello stesso risultavano già pubblicati ed in circolazione in internet - e, sia pure in minima parte, dell’immediata smentita della notizia pubblicata dal quotidiano “La Repubblica” in data 24.10.2009 (cfr. doc.to depositato dall'attore all'udienza del 09.06.2010), che ne riduce la portata offensiva, dalla condanna accessoria alla pubblicazione per estratto della sentenza di cui in prosieguo.


Deve ora statuirsi in ordine alla domanda, formulata da parte attrice, tesa ad ottenere la condanna del convenuto alle spese di pubblicazione per estratto della sentenza su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale.

Va osservato al riguardo che l'art. 120 c.p.c. consente al giudice, su istanza di parte, di ordinare a cura e spese del soccombente la pubblicazione della decisione di merito nei casi in cui ciò può contribuire a riparare il danno. Trattasi di un potere discrezionale del giudice di merito che si esplica *“in ordine alle modalità ed estensione della*

pubblicazione della sentenza, nonché alla scelta del giornale, nei casi in cui ne sia riconosciuta l'utilità per la riparazione in forma specifica del danno, (e che) trova un limite solo nella esigenza di razionalità ed adeguatezza della pronuncia e nel divieto di ultrapetizione, in relazione al quale il giudice non può ordinare la pubblicazione, se questa non è stata richiesta, o imporre una pubblicazione integrale della sentenza, se questa è stata richiesta per estratto, o in più giornali e per più volte consecutive, quando questa è stata richiesta solo in un giornale o per una sola volta" (Cass. 2491/1993. V. anche Cass. 1608/2001).

La pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 120 c.p.c. (come quella prevista dall'art. 186 c.p.) opera quale risarcimento in forma specifica, dovendosene riconoscere la elevata efficacia riparatoria dell'onore e della reputazione dell'offeso (cfr. Cass. 2491/1993 cit.)

Nel caso in esame, tenuto conto della rilevanza dei diritti lesi, delle modalità dell'aggressione, attuata con un mezzo (internet) ad elevata diffusione e dell'interesse della parte attrice ad escludere che la vicenda in questione possa ingenerare nell'opinione pubblica l'errata percezione che egli abbia inteso screditare la figura di Giovanni Falcone, va disposta la pubblicazione per estratto della presente sentenza, ai sensi dell'art. 120 c.p.c., su "La Repubblica" ed il "Corriere della Sera", una sola volta, a spese del convenuto soccombente, in funzione riparatoria in forma specifica del danno patito dall'attore.



Del pregiudizio, nella misura riparatoria sopra indicata, satisfattiva di ogni profilo, risponde l'autore dell'articolo, Antonio Di Pietro, al quale è altresì riferibile il sito ove l'articolo è apparso.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con riferimento allo scaglione delle causa di valore indeterminabile di cui alla Tabella A allegata al D.M. 140/2012, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, I sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Maisano, definitivamente pronunciando,

in accoglimento della domanda proposta da Cuffaro Salvatore con atto di citazione notificato in data 25.01.2010, condanna Di Pietro Antonio al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 6.000,00, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della presente pronunzia sino al dì dell'effettiva corresponsione;

ordina la pubblicazione, a spese del convenuto, della presente sentenza per estratto ed una sola volta sui quotidiani "La Repubblica" ed il "Corriere della Sera" in apposita colonna recante l'intestazione ed il dispositivo della presente sentenza con caratteri doppi rispetto a quelli normalmente adoperati dalla testata per il contenuto degli articoli di stampa, entro 20 giorni dalla comunicazione della sentenza a cura della cancelleria, autorizzando l'attore a procedervi con diritto di ripetere le spese a carico del convenuto soccombente;




condanna il convenuto alla refusione in favore dell'attore delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.980, di cui € 480,00 per esborsi, € 1.200,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.500,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Palermo, 10 aprile 2013.

Il Giudice

Giulio Povero

*Depositato in Tribunale
il 18/06/2013*



REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo; al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica a concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva

all'Avv. Selvatore Ferraro

nell'interesse di Chiarelli Liccone, nullo

Palermo 22/05/013 Preside



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosaria ROMANO

SENT. N. 1742/013

CORRISPOSTI DIRITTI DI COPIA EX ART. 285 T.U. SPESE DI GIUSTIZIA MEDIANTE

APPLICAZIONE, SULL'ORIGINALE, DI MARCHE DA BOLLO PER

EURO 17,70 PER CIASCUNA COPIA.-

PALERMO 22/05/013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosaria ROMANO